



DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
PAESISTICA E URBANISTICA  
AREA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E DI AREA VASTA

Ministero della Cultura  
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e  
Paesaggio  
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e  
Paesaggio Per La Provincia Di Viterbo e per  
L'Etruria Meridionale  
[mbac-sabap-vt-em@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-vt-em@mailcert.beniculturali.it)

e p.c. Direzione Generale Archeologia  
Belle Arti e Paesaggio  
Servizio V  
[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Commissione Regionale per il  
Patrimonio Culturale del Lazio  
c/o Segretariato Regionale  
del Ministero della Cultura  
[mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it)

Comune di Fiumicino  
[protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it](mailto:protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it)

Oggetto: Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata "Aree collinari dell'Agro Romano settentrionale tra la via Aurelia e la via di Tragliatella" ai sensi degli artt. 136 co. 1 lett. c) e d) e 138 co. 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. Riscontro note n. 982747 del 29/11/2021 e n. 982900 del 29/11/2021.

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, con le note nn. 0011507-P e n. 0011508-P del 29/11/2021, acquisite al protocollo regionale rispettivamente con i numeri 982747 e 982900 del 29/11/2021, chiede a codesta Regione di esprimere il proprio parere di competenza sulla proposta in oggetto, entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota, ai sensi dell'art. 138 co. 3 del D.lgs.42/2004 e ss.mm.ii.,

Nel merito si rappresenta quanto segue:

Si è preliminarmente provveduto ad esaminare la documentazione trasmessa, allegata alla proposta di DM, di cui alle note n. 0011507-P e n. 0011508-P del 29/11/2021, prima di procedere all'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 138 co. 3 del D.lgs.42/2004.

1. Relazione generale
2. Descrizione dei confini - Individuazione del perimetro su fogli catastali
3. Norme allegate al decreto di vincolo

4. Documentazione fotografica
5. Inquadramento territoriale su ortofoto
6. Individuazione e perimetrazione dell'area su C.T.R.
7. Perimetrazione dei fogli catastali su C.T.R.
8. Localizzazione dei siti archeologico-monumentali su C.T.R.
9. Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola A del P.T.P.R.
10. Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola B del P.T.P.R.
11. Individuazione e perimetrazione dell'area sulla Tavola C del P.T.P.R.
12. Proposta di modifica della Tavola B del P.T.P.R.
13. Proposta di modifica della Tavola C del P.T.P.R.

la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico denominata: “Aree collinari dell’Agro Romano settentrionale tra la via Aurelia e la via di Tragliatella” ricade nel territorio del comune di Fiumicino; interessa un’area di circa 5.000 ettari, collocata all’estremità settentrionale del territorio comunale; compresa in gran parte tra il confine comunale (a ovest e a nord), via del Casale di Sant’Angelo e il Rio Maggiore (a est), l’Autostrada A12 Roma-Civitavecchia e la via Aurelia (a sud). Tale porzione di territorio è attraversata longitudinalmente dai tracciati stradali di via di Castel Campanile e via del Casale di Sant’Angelo, che collegano la SSI via Aurelia a sud a via di Tragliatella a nord.

Il paesaggio è formato da un pianoro vulcanico caratterizzato, nella parte settentrionale, da rilievi collinari di modesta altimetria (150 m s.l.m.), che degradano dolcemente verso la piana di Maccarese (30 m s.l.m.), e da profonde incisioni in corrispondenza del fitto reticolo idrografico. L’area è attraversata dal Fosso delle Cascade con le sue ramificazioni e dal Fosso Tre Denari, mentre il Fosso Cupino e il Rio Maggiore, rispettivamente ad ovest e ad est dell’area di vincolo coincidono con il perimetro di confine. Gli alvei dei suddetti corsi d’acqua scorrono all’interno di forre profonde 40-50 m, con versanti fittamente vegetati, che rappresentano un elemento peculiare della morfologia dell’area in oggetto, oltre a costituire un rilevante aspetto caratteristico del paesaggio e dell’ambiente naturale.

L’area, è ritenuta integra dal punto di vista ambientale e paesaggistico, sono presenti numerosi punti archeologici disseminati nell’intera estensione che riguardano preesistenze di epoca arcaica e romana e strutture architettoniche a carattere rurale che vanno dal tardo Medioevo ai primi del Novecento. Tutta l’area risulta attraversata da percorsi databili per la maggior parte all’età preromana e romana, ma riutilizzati in epoche storiche successive dal medioevo fino ai giorni nostri. Le numerose emergenze monumentali e archeologiche darebbero ulteriori valenze di carattere storico in quanto testimonianza di antropizzazione antica, le quali si fonderebbero con un paesaggio ancora integro.

La proponente Soprintendenza ritiene che l’apposizione del vincolo sull’area avrebbe lo scopo di salvaguardare il patrimonio culturale e paesaggistico dall’incombente antropizzazione, e dalla trasformazione degli elementi che compongono e definiscono il paesaggio.

La stessa viene altresì ritenuta meritevole di tutela per la presenza dei tratti identificativi della Maremma meridionale laziale, comprendente anche i borghi fortificati di Tragliata e Castel Campanile.

#### Proposta di modifica tav. A23 del PTPR

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Per La Provincia Di Viterbo e per L’Etruria Meridionale per quanto riguarda l’elaborato della Tav A23 non ritiene di apportare alcuna modifica relativamente all’attribuzione dei paesaggi del PTPR, in quanto ritenuta congrua con i valori che la presente Dichiarazione ha riconosciuto nel territorio in esame e che vuole quindi tutelare.

L’area in oggetto risulta classificata in:

“Paesaggio Naturale”, “Paesaggio Naturale di Continuità”, “Paesaggio Agrario di Rilevante Valore”, “Paesaggio Agrario di Valore” e “Paesaggio dell’insediamento storico diffuso”; molto piccole sono le aree di “Paesaggio Agrario di Continuità”, di “Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione” e di “Paesaggio degli Insediamenti Urbani”. Per tutte le classificazioni, dunque, si conferma la validità del corpo normativo già previsto dal P.T.P.R. della Regione Lazio, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 5 del 21/04/2021 e pubblicato sul BUR Lazio n. 56 del 10/06/2021, ad eccezione di quanto espressamente modificato da questo provvedimento come di seguito specificato.

#### Proposta di modifica tav. B23 del PTPR

La Soprintendenza propone di modificare la Tav.B23 inserendo il nuovo vincolo *Aree collinari dell’Agro Romano settentrionale tra la via Aurelia e la via di Tragliatella* sovrapponendosi al bene identitario “aree agricole della campagna romana” (che già copre circa l’80% del territorio interessato alla proposta di vincolo); alla Pineta di Statua di cui al D.M. del 15/12/1955 (ab058\_090), ai beni archeologici areali e lineari, ai beni puntuali rurali e ad ulteriori beni tutelati per legge.

#### Proposta di modifica tav. C23 del PTPR

Per quanto riguarda la proposta di modifica della Tav C23 la Soprintendenza intende inserire, all’interno dell’area oggetto di proposta individuata dal provvedimento, come facenti parte dei Beni del Patrimonio Culturale numerosi beni puntuali del patrimonio archeologico e beni puntuali del patrimonio monumentale storico ed architettonico (senza prevedere alcuna fascia di rispetto).

#### Nelle norme allegate alla proposta di Dichiarazione si legge:

Le presenti norme integrano nell’area, perimetrata dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico in esame e denominata “Aree collinari dell’Agro Romano settentrionale tra la via Aurelia e la via di Tragliatella” ricadente nel Comune di Fiumicino (RM), le corrispondenti norme del P.T.P.R. della Regione Lazio approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 5 del 21/04/2021 e pubblicato sul BUR Lazio n. 56 del 10/06/2021.

Pertanto, le Norme del P.T.P.R. approvato, riferibili ai diversi paesaggi indicati, vengono integrate dalle seguenti prescrizioni di natura archeologica:

- nelle aree perimetrata nella Tavola B del P.T.P.R. come di interesse archeologico (art. 134 co. 1 lett. b e c), ricomprese all’interno dell’area oggetto di proposta, individuata dal presente provvedimento, ogni modifica dello stato dei luoghi, ivi comprese le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondità superiore ai 50 cm, è subordinata al preventivo parere archeologico della Soprintendenza ai sensi degli artt. 42 e 46 delle Norme del P.T.P.R.;
- è fatto divieto di effettuare qualsiasi intervento teso a modificare l’aspetto esteriore e interno di ambienti ipogei, cunicoli e vie cave (tagliate).

Inoltre, ad integrazione delle prescrizioni d’uso contenute nelle Norme del P.T.P.R. approvato, nelle aree classificate come “Paesaggio agrario di rilevante valore”, “Paesaggio agrario di valore” e “Paesaggio dell’insediamento storico diffuso” è fatto divieto di:

- realizzare discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal D.lgs. 36/2003 e dal D.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori (cfr. punto 4.8, tabella B, di ciascun “Paesaggio”);
- installare impianti ad uso tecnologico (cfr. punti 6.2, 6.3 e 6.4 tabella B, di ciascun “Paesaggio”).

Si specifica che, relativamente ai punti 6.3 e 6.4, si intendono impianti FER in generale: fotovoltaici, ivi compresi gli agro-voltaici, eolici, geotermici, impianti a biomasse-biogas e centrali termiche, così come classificati nelle Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile allegate al P.T.P.R. approvato nel 2021.

È quindi fatto salvo quanto disposto ai punti 6.1, 6.5 e 6.6 qualora consentito dalle Nome del P.T.P.R. e, comunque, previa valutazione, in sede di autorizzazione paesaggistica, della compatibilità con la salvaguardia della morfologia dei luoghi, delle visuali, dei punti di vista e dei percorsi panoramici e dei valori riconosciuti nel contesto paesaggistico.

All'interno dell'intera area definita dal presente provvedimento è fatto divieto di:

- realizzare ulteriori nuove strade carrabili asfaltate ad alto scorrimento;
- eliminare le strade interpoderali e i tracciati viari secondari;
- alterare i caratteri e le soluzioni costruttive proprie degli alzati esterni e delle coperture dei casali censiti all'interno della Tavola 8, testimonianze rappresentative della storia del territorio e di quella dell'edilizia architettonica rurale dell'Agro Romano, compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione. Dovranno, pertanto, essere mantenuti gli intonaci e tutte le soluzioni tecniche costruttive proprie dell'edilizia storica locale. È fatto divieto di sostituire gli intonaci con cappotti termici esterni e, per quanto concerne l'eventuale installazione di pannelli fotovoltaici, gli stessi dovranno essere integrati (incassati e non sovrapposti) al manto di copertura e scelti del tipo opaco, non riflettente e a celle colorate nella gradazione cromatica della stessa;
- rimuovere o distruggere gli antichi fontanili caratteristici del paesaggio rurale;
- eliminare le tradizionali recinzioni dei fondi e realizzare nuove recinzioni che interferiscano con la continuità visiva del paesaggio.

#### Parere ai sensi dell'art. 138 co. 3 del D.lgs.42/2004

Anzitutto si fa rilevare che, dei 5.000 ettari della proposta, 3.800 sono già sottoposti a tutela dal PTPR, per la presenza, di numerosi beni: beni tutelati per legge; DM 22/05/1985 "Torrimpietra e Macchia della Signora"; Aree agricole della Campagna romana e delle Bonifiche agrarie' denominate "Valle del Rio Palidoro e del fosso delle Cascate" e "Valle dell'Arrone e del fosso di S. M. di Galeria", questi ultimi individuati dal PTPR ai sensi dell'articolo 134 comma 1 lettera c) del D.Lgs 42/2004".

Le citate aree identitarie, tipizzate costituiscono il 76% del territorio, individuato con la proposta del DM in oggetto, vengono descritte negli elaborati del Piano, come rappresentative di un ambiente eco-sistemico riguardante le aree pre-collinari situate tra il lago di Bracciano ed il mar Tirreno, costituenti un insieme paesaggistico e naturale di grande importanza, unico ed ultimo esempio di conservazione del tipico paesaggio di maremma meridionale laziale. A seguito si riporta la descrizione contenuta nell'allegato FI A alle tavole B del PTPR approvato:

La "Valle del Rio Palidoro e del fosso delle Cascate" – "L'area, situata tra il complesso vulcanico dei Monti Sabatini e la maremma del Litorale Romano, si estende tra il Lago di Bracciano e la fascia costiera presso Fiumicino.

La valle del Rio Palidoro presenta analogie con la contigua Valle dell'Arrone sia per il suo andamento ortogonale rispetto alla costa marittima sia per essere parte di quel reticolo corsi d'acqua che è una risorsa importante di Roma e del suo territorio.

Il Rio Palidoro nasce dai Monti Sabatini, e sfocia nel mare Tirreno presso Passo Oscuro. L'ambiente eco-sistemico riguardante le aree pre-collinari situate tra il lago di Bracciano ed il mar Tirreno, costituisce un insieme paesaggistico e naturale di grande importanza, poiché con la sequenza orografica da zone pre-costiere ad aree di colline vulcaniche, inframmezzate anche da zone umide, è l'unico ed ultimo esempio di conservazione del tipico paesaggio di maremma meridionale laziale. Si passa dalla campagna bonificata ed infrastruttura in modo ordinato, alle forre, ai campi di semina che caratterizzano l'orizzonte del sistema di piccola altura, custodendo anche luoghi di storia antica, castelli, casali e presenze archeologiche. Le aree pianeggianti si alternano alle colline, come preludio alla vista dei Monti Sabatini in modo continuo e fluido, raccordando l'ambiente vario e frammentato delle alture di modeste

dimensioni che verso nord-est si affacciano sul lago di Bracciano e con la vastità della pianura costiera sporgente sul Mar Tirreno.”

La “Valle dell'Arrone e del fosso di S. M. di Galeria” - “L’area, situata tra il complesso vulcanico dei Monti Sabatini e la maremma del Litorale Romano, si estende tra il Lago di Bracciano e la fascia costiera presso Fiumicino loc. Torre in Pietra.

La ricchezza d’acqua è stata, sin dalle origini e nella sua evoluzione, una delle grandi risorse di Roma e del suo territorio. Dai Monti Sabatini, ai piedi del pianoro di Boccea scorre il fiume Arrone il cui nome deriva dalla radice etrusca "aruns".

Nasce dal lago di Bracciano e sfocia, dopo un percorso di circa 37 km nel mare presso Maccarese. In base alle sue caratteristiche geologiche il bacino idrografico dell'Arrone può essere suddiviso in tre parti. La parte alta, posta immediatamente a sud del Lago di Bracciano, presenta una morfologia collinare tipica dei rilievi vulcanici della nostra regione. Nella parte centrale del bacino i corsi d'acqua sono riusciti a scavare delle incisioni vallive piuttosto profonde e a raggiungere i terreni sedimentari sottostanti i depositi vulcanici dando luogo ad un sistema di colline di forma allungata. L'area comprende quella parte della Valle che rappresenta la fascia di transizione alla pianura costiera. Il comprensorio nel suo insieme costituisce un complesso territoriale di grande diversità ambientale, ove le naturalistiche valli fluviali si alternano ad una vasta area di basse colline ondulate che risente anche degli influssi climatici della non lontana zona costiera. La Valle dell'Arrone in virtù delle sue risorse è stata oggetto di numerosi insediamenti umani e civili legati in particolare all'uso rurale ed agricolo del suo territorio, ne è particolare testimonianza la città etrusca chiamata Galeria dai Romani che la colonizzarono per farne un borgo agricolo. Sul finire del 1700 il borgo fu abbandonato, probabilmente a causa della malaria, e gli abitanti si trasferirono a circa 4 km., ove fondarono l'attuale S. Maria di Galeria Nuova.

Il paesaggio della Valle dell'Arrone è un po' quello della campagna romana del secolo scorso, con pascoli, prati, boschi e siepi che si alternano alle zone coltivate. Il paesaggio, dopo la parte collinare, in prossimità della zona di confluenza del bacino si allarga decisamente presentandosi pianeggiante e ricco di depositi alluvionali. A Sud della Via Aurelia il corso d'acqua percorre il suo tratto finale prima di raggiungere il mare. La Valle dell'Arrone ha rappresentato per migliaia di anni un elemento catalizzatore della frequentazione e dell'insediamento stanziale dell'uomo sin dall'epoca preistorica, come testimoniato dai ritrovamenti nella parte iniziale dell'emissario e nel basso corso dell'Arrone. Componente fondamentale del comprensorio è il complesso territoriale di Castel di Guido con le sue aree limitrofe, un complesso geologicamente uniforme di notevole interesse sia archeologico che ambientale e paesistico. In particolare, l'attuale borgo ha assunto grande importanza storica e archeologica quale testimonianza di una continuità di insediamento perdurato dall'età romana ai nostri giorni. Altro ambito di rilievo storico paesaggistico è la Tenuta della Leprignano con i suoi centri rurali testimonianza della bonifica romana di Torre in Pietra (1926-45) ad opera del Senatore Albertini. La bonifica e la realizzazione dei centri rurali (o Unità) produttivi dell'azienda, all'interno della Tenuta, dà forma a un progetto unitario degli insediamenti che si diversificano per le attività specialistiche svolte. Il paesaggio agricolo ereditato dall'opera della bonifica risulta ancora poco compromesso ed è la testimonianza di un qualificato progetto di organizzazione territoriale agricola inteso nella sua complessità e interezza rispetto al quale diventa fondamentale la fondazione e il decentramento di una nuova edilizia abitativa e rurale.”

Vengono elencati, altresì, rimarcandone il valore caratteristico, il tessuto archeologico diffuso, la viabilità antica, i casali rurali, il Borgo di Tragliata, il borgo agricolo di Tragliatella, la Torre del Pascolaro (già inseriti nell’area vincolata dal bene tipizzato) e la località Pizzo del Prete, Castel Campanile (al confine dell’area vincolata dal bene tipizzato).

Relativamente alle integrazioni proposte nella parte normativa, di cui all’elaborato 03 norme, in cui sono state inserite ulteriori restrizioni per le aree di interesse archeologico e per i sistemi e ambiti di paesaggio, pur non modificandoli, si fa rilevare che, il PTPR recentemente approvato e condiviso con

il MIC, ha tra gli obiettivi principali quello di essere uno strumento paesaggistico volto a superare la frammentazione dei precedenti piani paesistici.

In particolare, viene chiesto per le aree di interesse archeologico, *il preventivo parere della soprintendenza, per ogni modifica dello stato dei luoghi, ivi comprese le arature profonde, gli scavi o i movimenti di terra per una profondità superiore ai 50 cm, oltre al divieto di effettuare qualsiasi intervento teso a modificare l'aspetto esteriore e interno di ambienti ipogei, cunicoli e vie cave.*

Per quanto attiene ai paesaggi rappresentati nella tavola A, seppur ritenuti congrui con i valori che la presente Dichiarazione ha riconosciuto nel territorio in esame e che vuole quindi tutelare, viene chiesta l'integrazione della disciplina con ulteriori prescrizioni, come sopra rappresentato.

Considerazioni:

per il "Paesaggio agrario di rilevante valore",

viene fatto rilevare che:

Il punto 4.8 *Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori, già non consente la nuova realizzazione;*

relativamente punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 tabella B:

Il punto 6.1 in tema di reti e infrastrutture, già prevede indicazioni sul rispetto dei luoghi e sulle sistemazioni paesaggistiche da valutare in sede di autorizzazione;

Il punto 6.2 in tema di ripetitori per telecomunicazioni, attualmente prevede indicazioni sul rispetto dei luoghi e sulle sistemazioni paesaggistiche da valutare in sede di autorizzazione;

Il punto 6.3 in tema di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, di tipo areale, già non consente tali impianti, considerandoli di grande impatto;

Il punto 6.4 in tema di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, di tipo verticale, seppur di grande impatto sono consentiti, come dalle linee guida allegate alle norme del PTPR approvato, previa valutazione del rispetto dei luoghi attraverso adeguate sistemazioni paesaggistiche da valutare in sede di autorizzazione, si chiede il divieto alla installazione di tali apparati;

I punti 6.5 e 6.6, in tema di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, di tipo areale/verticale di basso impatto, già sono consentiti, previa valutazione del rispetto dei luoghi attraverso adeguate sistemazioni paesaggistiche da valutare in sede di autorizzazione.

per il "Paesaggio agrario di valore",

Il punto 4.8, *Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori, al punto 4.8.2 consente la nuova localizzazione, secondo le procedure delle norme vigenti in materia, anche come recupero di attività di cava dismessa, previo accertamento in sede di autorizzazione paesaggistica della compatibilità con i valori riconosciuti del contesto agrario ed alla realizzazione di misure ed opere di mitigazione degli effetti ineliminabili sul paesaggio e di miglioramento della qualità del contesto rurale;*

relativamente punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 tabella B,

Il punto 6.1 in tema di reti e infrastrutture, già prevede indicazioni sul rispetto dei luoghi e sulle sistemazioni paesaggistiche da valutare in sede di autorizzazione;

Il punto 6.2 in tema di ripetitori per telecomunicazioni, attualmente prevede indicazioni sul rispetto dei luoghi e sulle sistemazioni paesaggistiche da valutare in sede di autorizzazione;

Il punto 6.3 in tema di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, di tipo areale, già non consente tali impianti, considerandoli di grande impatto;

Il punto 6.4 gli impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, di tipo verticale, seppur di grande impatto sono consentiti, come dalle linee guida allegate alle norme del PTPR approvato, previa valutazione del rispetto dei luoghi attraverso adeguate sistemazioni paesaggistiche da valutare in sede di autorizzazione, si chiede il divieto alla installazione di tali apparati;

I punti 6.5 e 6.6, gli impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, di tipo areale/verticale di basso impatto, già sono consentiti, previa valutazione del rispetto dei luoghi attraverso adeguate sistemazioni paesaggistiche da valutare in sede di autorizzazione.

per il “Paesaggio dell’insediamento storico diffuso”.

Il punto 4.8 *Discariche, impianti per lo stoccaggio, impianti per il recupero, impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti, come definiti e disciplinati dal d.lgs. 36/2003 e dal d.lgs. 152/2006, compresi autodemolitori, già non consente la nuova realizzazione;*

relativamente punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 tabella B:

Il punto 6.1 in tema di reti e infrastrutture, già prevede indicazioni sul rispetto dei luoghi e sulle sistemazioni paesaggistiche da valutare in sede di autorizzazione;

Il punto 6.2 in tema di ripetitori per telecomunicazioni, attualmente sono consentiti con particolari prescrizioni sul rispetto dei luoghi e sulle sistemazioni paesaggistiche, da valutare in sede di autorizzazione;

Il punto 6.3 in tema di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, di tipo areale, già non consente tali impianti, considerandoli di grande impatto;

Il punto 6.4 gli impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, di tipo verticale, seppur di grande impatto sono consentiti, come dalle linee guida allegate alle norme del PTPR approvato, previa valutazione del rispetto dei luoghi attraverso adeguate sistemazioni paesaggistiche da valutare in sede di autorizzazione;

Il punto 6.5 già non li consente; il punto 6.6 *consente esclusivamente gli impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Inoltre, la superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.*

In ultimo per quanto attiene contenuto dell’elaborato “08 Localizzazione dei siti archeologico-monumentali”, si ritiene necessario comprendere la natura di tali beni proposti, ovvero se siano già sottoposti a provvedimento specifico, o come rappresentato nella proposta della Soprintendenza, “*pur non essendo stati tutti ricompresi tra quelli vincolati ex art. 142 lett. m) del D.lgs. 42/2004 e graficizzati nella tavola B\_23 del P.T.P.R. Lazio, costituiscono la loro organica e sostanziale integrazione.*”

Solo a seguito di tali chiarimenti, sarà possibile, nel corso del primo aggiornamento del PTPR, rappresentare nella tavola B quelli appartenenti alla parte terza del Codice, come integrazione dei Beni Paesaggistici, e nella tavola C, quelli appartenenti alla parte seconda del Codice, come integrazione del quadro conoscitivo del patrimonio culturale.

Considerato che Il comune di Fiumicino è interessato per circa l’80 % del suo territorio da “aree agricole della campagna romana e delle bonifiche agrarie”, nonché da beni tutelati per legge; che la Soprintendenza ha proposto di apporre un nuovo vincolo di cui art. 134, comma 1, lettera a), che va ad interessare una grande porzione del territorio comunale, inserendo altresì nella norma ulteriori restrizioni per le aree di interesse archeologico e per i sistemi e ambiti di paesaggio, pur non

modificandoli; che i numerosi “giacimenti culturali” riportati nella proposta della Tav. C23 e le preesistenze storiche descritte nella relazione generale della dichiarazione di notevole interesse pubblico, potrebbero essere tutelati applicando altre disposizioni di legge (es. ex lege 1098/39); si ritiene che i beni paesaggistici già presenti nel PTPR approvato e condiviso con il MiC, siano sufficienti e rappresentativi della tutela, non ravvisando la necessità della nuova proposta di DM, che andrebbe a sovrapporsi ad un area già adeguatamente vincolata.

Cordialmente

L'Istruttore  
Arch. Giuseppe Franco  
Firmato digitalmente

Il Dirigente dell'Area  
Arch. Gabriella De Angelis  
Firmato digitalmente

Il Direttore  
Arch. Manuela Manetti  
Firmato digitalmente